



Comune di Botricello

Prov. di Catanzaro

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 19 Agosto 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N.	44
DEL	06/07/2017

Oggetto:	Comune di Botricello (CZ) - Dissesto finanziario – Posizioni n. 62 e 63 della massa passiva - Istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta a titolo di rimborso spese legali sostenute dal sig. VISCOMI Agostino nell'ambito del giudizio di responsabilità definito con sentenza della Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale per la Calabria n. 511/2011 e, in appello, con sentenza della Corte dei Conti – sez. III Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 254/2014 - Provvedimento definito di RIGETTO PARZIALE.
----------	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno **sei** del mese di **luglio**, alle ore 17,00, nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Botricello, nominata, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito TUEL, con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, nelle persone del:

		Presente	Assente
Dott. Antonio Calenda	Presidente	X	
Dott. Pasquale Pupo	Componente	X	
Rag. Alfonsina Fiorenza Campagna	Componente		X

Organo Straordinario di Liquidazione

Via Nazionale, 365 - c.a.p. 88070
Tel. 0961/ 966814 - Fax 0961/ 966840
Pec.: osl.botricello@asmepec.it
sito web: www.comune.botricello.cz.it

FP
ly

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE

- il Comune di Botricello (CZ) con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/05/2016, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 19 agosto 2016 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione (di seguito OSL) composta dal dott. Antonio Calenda, dal dott. Pasquale Pupo e dalla rag. Alfonsina Fiorenza Campagna;

DATO ATTO CHE

- con nota indirizzata all'Organismo Straordinario di Liquidazione, acquisita in data 04.11.2016 al n. 9467 del prot. gen. del Comune di Botricello, il **sig. VISCOMI Agostino** formulava istanza di ammissione alla massa passiva della somma di **€ 14.664,00** a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nell'ambito del giudizio di responsabilità definito in primo grado con sentenza della Corte dei conti - sez. giurisdizionale per la Calabria n. 511/2011, depositata in data 04.10.2011;
- con nota indirizzata all'Organismo Straordinario di Liquidazione, acquisita in data 04.11.2016 al n. 9466 del prot. gen. del Comune di Botricello, il sig. VISCOMI Agostino formulava inoltre istanza di ammissione alla massa passiva della somma di **€ 5.722,18** a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nell'ambito del giudizio di responsabilità definito in appello con sentenza della Corte dei conti - sez. III giurisdizionale centrale d'appello n. 254/2014, depositata il 02.05.2014;
- nel riscontrare detta richiesta, con nota prot. n. 4004/OSL/62-63 del 05/05/2017, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, l'O.S.L. trasmetteva all'interessato preavviso di parziale rigetto dell'istanza in esame per le motivazioni in essa riportate, invitando contestualmente lo stesso a voler presentare osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento dei preavvisi medesimi; avvisava inoltre l'interessato che il rimborso parziale ammesso rimaneva comunque subordinato alla presentazione di apposita certificazione (o altra idonea documentazione) attestante l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 254/2014 pronunciata dalla Corte dei conti - sez. III giurisdizionale centrale d'appello, nonché alla presentazione delle fatture del legale incaricato debitamente quietanzate;
- entro il termine fissato dall'O.S.L., con nota acquisita in data 19/5/2017 al n. 4610 del prot. gen. dell'Ente, il sig. VISCOMI Agostino trasmetteva le osservazioni in esame, richiedendo l'integrale accoglimento delle istanze di ammissione al passivo per come sopra riportate, senza allegare ulteriore documentazione;

CONSIDERATO CHE

le osservazioni presentate dal sig. VISCOMI Agostino non appaiono sufficienti a mutare l'avviso dell'O.S.L. in ordine alla preannunciata parziale reiezione delle istanze di ammissione alla massa passiva in esame, atteso che:

- la posizione assunta dall'O.S.L. in relazione all'istanza di ammissione alla massa passiva in esame si basa sul chiaro tenore letterale dell'art. 2, comma 3, del Regolamento Comunale per il rimborso delle spese legali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Botricello n. 21 del 06.09.2013, il quale - con specifico riferimento ai giudizi avanti alla Corte dei Conti - stabilisce che, in tali ipotesi, *"il rimborso delle spese legali può essere effettuato esclusivamente nel caso in cui la Corte abbia accertato l'assenza di responsabilità. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, comma 10 bis, D.L. n. 203/05, convertito con modifiche nella legge n. 248/05, è dovuto il rimborso delle spese legali nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto"*;

RP M

- la disciplina regolamentare sopra richiamata riproduce fedelmente le indicazioni ermeneutiche da tempo fornite in merito dalla prevalente giurisprudenza contabile, recentemente recepite anche dalla Suprema Corte di Cassazione e dall'Avvocatura dello Stato;

RILEVATO CHE, in particolare:

- i giudici contabili, nell'interpretare la normativa disciplinante il rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito di giudizi contabili (art. 3, comma 2-bis del D.L. n. 543/1996 - art. 10-bis, comma 10 del D.L. n. 203 del 2005, come integrato dall'art. 17, comma 30-quinquies del D.L. n. 78 del 2009), nell'assegnare al parere dell'Avvocatura erariale prescritto dalla richiamata disciplina il valore di *"una mera verifica di rispondenza della richiesta di rimborso alla liquidazione del Giudice, nonché di congruità di eventuali spese legali aggiuntive correlate all'attuazione della pronuncia"* (Corte Conti, sez. I appello, sent. n. 428/2008), hanno chiarito che *"incontestabilmente compete al solo giudice contabile disporre in tema di liquidazione delle spese in favore del dipendente assolto nel merito innanzi alla Corte dei conti"*. Per cui, *"di fronte alla presentazione all'amministrazione di una parcella difforme rispetto a quanto stabilito in sentenza, il dipendente non può ottenere l'integrale rimborso della stessa, restando a suo carico la parte di spese che, eventualmente, il suo difensore abbia a pretendere (...) Ne deriva, altresì, che l'amministrazione di appartenenza dell'assolto dovrà eseguire la sentenza e liquidare tali spese così come sono state liquidate dalla Corte, senza poter entrare nel merito e senza rimborsare anche eventuali altre spese fatturate dal legale di parte"* (ex multis, Corte Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, sent. n. 310 del 16.10.2013);
- la Suprema Corte di Cassazione - recependo le indicazioni interpretative formulate in merito dalla magistratura contabile - ha recentemente stabilito che, *"in caso di proscioglimento nel merito del convenuto in giudizio per responsabilità amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei Conti, spetta esclusivamente a detto giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, liquidare - ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 c.p.c. e a carico dell'amministrazione di appartenenza - l'ammontare delle spese di difesa del prosciolto, senza successiva possibilità per quest'ultimo di chiedere in separata sede all'amministrazione medesima la liquidazione di dette spese, neppure in via integrativa della liquidazione operata dal giudice contabile"* (Corte di Cassazione, sez. lavoro n. 19195/2013);
- anche l'Avvocatura dello Stato, uniformandosi all'indirizzo ermeneutico tracciato dalla Suprema Corte e dai giudici contabili, ha riconosciuto che *"con esclusivo riferimento alla particolare ipotesi di proscioglimento nel giudizio davanti alla Corte dei Conti, il parere dell'Avvocatura dello Stato ha una funzione c.d. formale atteso che il legislatore, con la norma interpretativa del 2005, così come interpretata dalla citata giurisprudenza di legittimità, ha inteso demandare direttamente all'Organo giurisdizionale (il giudice contabile) l'attività di liquidazione e commisurazione delle spese legali. Il parere di congruità dell'Avvocatura, comunque contemplato dalle richiamate disposizioni, appare nella fattispecie, ridimensionato al ruolo di riscontro formale, sul piano amministrativo, della conformità della richiesta di rimborso rispetto alla misura liquidata in sentenza, nonché, eventualmente, per valutare la congruità degli oneri accessori non espressamente indicati nella sentenza (rimborso forfettario, Iva, Cpa), ovvero la rimborsabilità di spese strettamente connesse alla difesa nel giudizio, ma sostenute successivamente. L'Amministrazione, peraltro, considerato che si tratta di spese predeterminate nel loro ammontare e quindi facilmente verificabili, potrà accertare direttamente la congruità di tali voci, interessando la Scrivente solo in caso di dubbi sull'entità delle stesse, e potrà quindi liquidare al dipendente l'importo stabilito dalla Corte dei Conti in sentenza oltre le spese vive od accessori di certa spettanza"* (parere del 13/01/2016-13436);

AP M

DATO ATTO CHE

in ossequio alle indicazioni operative fornite dall'Avvocatura dello Stato con il parere da ultimo richiamato, la valutazione di congruità degli importi ritenuti ammissibili alla massa passiva a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dal sig. VISCOMI Agostino nei giudizi contabili sopra emarginati può essere effettuata direttamente dall'O.S.L., non rinvenendosi nel caso di specie elementi di incertezza applicativa tali da rendere necessario l'acquisizione del preventivo parere della medesima Avvocatura erariale;

RITENUTO

pertanto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, confermare il parziale rigetto delle istanze di ammissione alla massa passiva delle somme richieste dal sig. VISCOMI Agostino a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nell'ambito dei giudizi di responsabilità erariale indicati in premessa, nei termini precisati nel preavviso di parziale rigetto sopra richiamato;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

VISTO il D.P.R. 378/1993;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di **considerare** le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **rigettare parzialmente**, per le motivazioni espresse in premessa e negli atti in essa richiamati, l'istanza di ammissione alla massa passiva delle somme richieste dal **sig. VISCOMI Agostino** a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nell'ambito dei giudizi di responsabilità erariale definiti con le sentenze indicate in premessa, potendosi ammettere alla massa passiva un credito di € **1.000,00, spese comprese, oltre IVA e CAP**, e quindi per complessivi euro **1.268,80** al lordo della ritenuta d'acconto, per come stabilito dalla Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale per la Calabria, con la richiamata sentenza n. 511/2011, ed un credito di € **1.000,00, ogni onere ed accessorio inclusi**, per come stabilito dalla Corte dei Conti - sez. III Giurisdizionale Centrale d'Appello, con la richiamata sentenza n. 254/2014;
3. di **dare atto che** il rimborso in esame rimane comunque subordinato alla presentazione di apposita certificazione (o altra idonea documentazione) attestante l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 254/2014 pronunciata dalla Corte dei conti - Sez. III Giurisdizionale Centrale d'Appello, nonché alla presentazione delle fatture del legale incaricato debitamente quietanzate;
4. di **disporre** che copia della presente deliberazione venga pubblicata sull'albo pretorio online del sito istituzionale del Comune di Botricello e nella sezione dedicata alla Commissione Straordinaria di liquidazione;
5. di **notificare** copia della presente deliberazione all'interessato.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dott. Antonio Calenda – Presidente

Dott. Pasquale Pupo – componente




